

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 3, e 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (decisione del Consiglio 2001/539/CE, GU L 194, pag. 38) — Responsabilità dei vettori aerei per quanto riguarda il trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli — Limiti della responsabilità in caso di distruzione, perdita, avaria o ritardo dei bagagli

**Dispositivo**

L'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.

(<sup>1</sup>) GU C 290 dell'1.10.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/ Commissione europea**

(Causa C-416/11 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea — Inclusione nell'elenco di unG sito proposto dal Regno di Spagna — Sito che includerebbe una zona di acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona di alto mare — Ricorso di annullamento — Atto meramente confermativo)*

(2013/C 26/22)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, assistito da D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e K. Misfud-Bonnici, agenti)

Interveniente a sostegno della Commissione: Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e A. Rubio González, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 maggio 2011, T-115/10, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione europea, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione 2010/45/CE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2009) 10406], nella parte in cui conferma nell'elenco il sito denominato «Estrecho Oriental» (ES6120032), proposto dalla Spagna, che comprenderebbe una parte delle acque territoriali britanniche di Gibilterra ed una zona d'alto mare

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 298 dell'8.10.2011.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rovigo) — Procedimento penale a carico di Md Sagor**

(Causa C-430/11) (<sup>1</sup>)

*(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2008/115/CE — Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Normativa nazionale che prevede un'ammenda sostituibile con l'espulsione o con l'obbligo di permanenza domiciliare)*

(2013/C 26/23)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Rovigo

**Imputato nella causa principale**

Md Sagor

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Rovigo — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra EUR 5 000 e EUR 10 000 per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di permanenza irregolare